



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

I SETTORE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 185 DEL 05/03/2024

Oggetto: Approvazione schema per rinnovo convenzione ricovero minori stranieri non accompagnati presso la comunità alloggio “Prospettive Future” con sede a Ribera

L’anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di marzo, nella residenza Municipale il Dott. Raffaele Gallo

DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 03.12.2020 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Premesso:

che sono stati collocati presso la struttura di 2° accoglienza “Prospettive Future” con sede operativa a Ribera in via Bonifacio n. 1, dal CPA “Prospettive Future” con sede operativa in Grotte (AG) in via F. Ingrao n. 174, con verbali di trasferimento prot. n. 511/2021 del 13/1/2021, in accordo con i Servizi Sociali del Comune di Grotte, pervenuto al nostro protocollo generale in data 16/12/2021 ed annotato al n. 22080, al quale erano stati affidati dalla Questura di Agrigento ufficio Minori;

che è obbligo garantire ai suddetti minori la permanenza in strutture residenziali adeguate;

che con la circolare n. 4822 del 5 maggio 2015, ai sensi della legge di stabilità 2015 sono state trasferite al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, le risorse relative al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, già operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.23, comma 11,quinto periodo del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e confermato con la legge 190/2014 art. 1 comma 181-182;

che con la sopracitata circolare n. 4822 sono state indicate le modalità di accesso al Fondo in oggetto ed evidenziati i tempi per l'inoltro delle relative richieste di contributo;

che, inoltre, il Comune di Ribera, in attesa del contributo da parte della Prefettura di competenza, non anticiperà il pagamento del servizio svolto.

che il Ministero dell’Interno ha fissato, a partire dal 1 luglio 2022, la retta di ricovero giornaliera ad €. 60,00 (IVA compresa) per ogni utente ricoverato giusta Circolare prot. n. 16153 del 19.05.2022;

Visto il D.D.G. n. 39 del 13/01/2023 con la quale l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali – ha autorizzato la comunità sopra citata lo svolgimento dell’attività assistenziale SEZIONE Minori di età 14-18 anni di genera maschile Tipologia Struttura di secondo livello dei Minori Stranieri Non accompagnati;

che il suddetto Ente è iscritto al n. 5782 dell’Albo Regionale sensi dall’ Art. 26 della L.R. n° 22/86 per la stipula di convenzioni con i comuni per l’assistenza in favore di minori tipologia “Comunità alloggio” e strutture di accoglienza di 2° livello per MSNA;

che con la suindicata comunità alloggio, in data 31 gennaio 2023, con numero di repertorio 8 (otto) era stata stipulata una convenzione per la durata di dodici mesi;

che la convenzione è scaduta e occorre rinnovarla, considerato che nella stessa vi sono ancora ospitati minori stranieri non accompagnati;

Visto lo schema di convenzione redatto dall'ufficio Politiche Sociali e allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere "A";

Dato atto

che il presente atto richiede solo parere di regolarità tecnica, posto che la presente non prevede assunzione di impegno di spesa o diminuzione di entrata e non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. L.gs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti in nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Prendere atto:

- 1) che presso la struttura di 2° accoglienza "Prospettive Future" con sede operativa a Ribera in via Bonifacio n. 1 attualmente vi sono ancora collocati minori stranieri non accompagnati;
- 2) che la suindicata comunità alloggio per M.S.N.A. con D.D.G. n. 39 del 13.01.2023 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali - Regione Siciliana – Servizio 6 – Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza – è stata iscritta al n. 5782 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, come previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86, per la stipula delle convenzioni con i Comuni per la Sezione "Minori" di età 14-18 di genere maschile e la Tipologia "Struttura di Accoglienza di secondo Livello per Minori Stranieri Non Accompagnati" con sede operativa a Ribera in Via Bonifacio n. 1 per una ricettività di n. 14 unità;
- 3) che la precedente convenzione n. 8 del 31 gennaio 2023, stipulata con la suindicata struttura di accoglienza è scaduta e occorre rinnovarla;
- 4) che è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica, posto che la presente non prevede assunzione di impegno di spesa o diminuzione di entrata e non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 5) **approvare** lo schema di convenzione redatto dall'ufficio Politiche Sociali e allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere "A";

- 6) che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 7) che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- 8) che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il l'Operatore Esperto Amministrativo Calogero Smeraglia in servizio presso l'Ufficio Servizio Sociali;
- 9) che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ne in capo al responsabile di procedimento, ne il capo al Responsabile del Servizio politiche Sociali e ne in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;
- 10) la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Settore finanziario di regolarità tecnica;
- 11) di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

L'Operatore Esperto Amministrativo
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione ad oggetto : Approvazione schema per rinnovo convenzione ricovero minori stranieri non accompagnati presso la comunità alloggio “Prospettive Future” con sede a Ribera

=====

In relazione al disposto di cui all' art. 53, e 55 comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera li, 05/03/2024

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I
F.to (Dott. Raffaele Gallo)



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

I SETTORE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Via Riggi n. 58 -

CONVENZIONE CON STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGANTI (MSNA)

REP. N. _____ **DEL** _____

Il giorno _____ nei locali degli uffici _____ tra l'Amministrazione comunale di Ribera – codice fiscale _____, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale", per la quale interviene il Dott. _____ nato a _____ (____) il _____, codice fiscale _____ il quale interviene al presente nell'interesse e per conto del Comune di Ribera nella qualità di Dirigente ad Interim del 1° Settore – Servizio Politiche Sociali – ai sensi dell'art. 107 del DLgs. N. 267/2000 con codice fiscale del Comune di Ribera n. _____

E

La Soc. Coop. "Prospettive Future (P.I. _____) con sede legale in Sciacca, C/da Macuda s.n.c. _____, e-mail: _____ e P.E.C.: _____, in persona del suo l.r.p.t. _____ (Cod. Fisc. _____) nato a _____ il _____ e residente in Ribera nella via _____ n. 14, gestore della "Struttura di accoglienza di secondo livello per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), presso l'immobile sito in Ribera, nella via Bonifacio, per complessivi n. 14 posti, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente Contraente", autorizzata a funzionare con Decreto Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Servizio 6 – Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza - D.D.G. n. 39 del 13.01.2023 – iscritta al n. 5782 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 per la stipula di convenzioni con i Comuni per la Sezione "Minori", per una capacità ricettiva di n. 14 posti di minori di età compresa tra 14-18 anni di genere maschile e la Tipologia "Struttura di accoglienza di secondo Livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente Contraente si obbliga ad ospitare la Struttura di accoglienza di secondo livello per minori non accompagnati in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 14 minori stranieri non accompagnati su n. 14 posti complessivi, su disposizione delle Autorità Competenti

Art. 2

La struttura di accoglienza di secondo livello per minori non accompagnati indicata, ha una capacità ricettiva di n. 14 posti ed ospita esclusivamente minori con un'età compresa tra i 14 e 17 anni. Nella struttura di accoglienza di secondo livello per MSNA possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore ai 14 anni per espresse disposizioni dell'Autorità Competenti. Al compimento del 18° anno di età, il giovane deve essere dimesso dalla struttura e l'eventuale permanenza in struttura dovrà essere disposta in applicazione della normativa vigente.

Art. 3

La struttura di accoglienza di secondo livello per minori non accompagnati, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standard determinati con il decreto del Presidente della Regione Sicilia del 29 giugno 1988, così come integrato e modificato dal Decreto Presidenziale n. 513/2015

Art. 4

L'Ente Contraente si impegna ad adibire presso nella struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati il personale con rapporto di lavoro sub-ordinato previsto dalla normativa vigente.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente Contraente, garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza professionale almeno biennale nel settore specifico. L'Ente Contraente si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamenti ai fini di una riqualificazione professionale.

Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'Ente potrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio secondo la vigente normativa.

L'Ente è comunque obbligato ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori per numero e profili professionali, nel rispetto degli standard di cui al D.P.R. Reg. del 18.01/2016, n. 513.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro sub-ordinato o autonomo verrà instaurato tra l'Ente Locale ed i singoli operatori dell'Ente Contraente, il quale con la presente, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi, e si impegna affinché il personale operante nel servizio, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro sub-ordinato e autonomo

Art. 6

Nella struttura di Seconda Accoglienza per minori stranieri non accompagnati dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonioso sviluppo della persona.

Al fine, si cureranno in particolare:

- ✓ L'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- ✓ La formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- ✓ L'inserimento presso attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a secondo della attitudini, delle capacità e delle singole possibilità, mantenendo continui contatti con le aziende ed i datori di lavoro;
- ✓ Il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- ✓ La responsabilizzazione dei minori ospiti attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- ✓ L'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni vari;
- ✓ Il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- ✓ I contatti con i coetanei di ambi i sessi;
- ✓ L'Apertura della realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, ecc.)

Art. 7

L'Ente Contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori ospiti, un'assicurazione idonea a coprire seguenti rischi sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo i casi i cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria:

- ✓ Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità;
- ✓ Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità;

Art. 8

L'Ente Contraente si impegna a prestare ad i minori non soltanto la più scrupolosa igienico-sanitaria ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in vi ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 9

Ogni minori dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minori ed acquistato con l'ausilio degli educatori e a cura e spese dell'Ente Contraente.

Art. 10

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella indicata dall'ASP competente per territorio.

L'Ente Contraente, si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale dell'Ente Locale. L'Ente Contraente è tenuto altresì, a trasmettere periodicamente alle Autorità Competenti, nonché al Servizio Sociale di riferimento, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia ed i compagni, sul profitto a scuola ed in genere sul grado di adattamento raggiunto. L'Ente Locale si riserva la facoltà di visitare la struttura di seconda accoglienza in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale e nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 ad esercitare l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali. E' facoltà dell'Ente Locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 11

La retta prevista per il servizio di accoglienza di secondo livello per minori non accompagnati di €.60,00 (IVA inclusa) giornaliera e pro-capite come quantificate dalla Circolare Ministeriale prot. n. 16153 del 19.05.2022. Qualora al compimento del 18° anno di età dovesse essere disposta, in applicazione della normativa vigente, l'eventuale permanenza in struttura ogni onere per il giovane ospitato maggiorenne sarà a carico dell'Ente Contraente.

Inoltre, con la presente scrittura, l'Ente Contraente si impegna a non chiedere all'Ente Locale alcun tipo di anticipo per il pagamento del servizio svolto.

Si precisa che la retta potrà essere rivista in aumento o in diminuzione in base a determinazioni nazionali e/o regionali e fatto salvo, in ogni caso, il reperimento di forme di finanziamento aggiuntive a valere su fondi nazionali, regionali ed europei (ad es. Fondi FSE) che inseriscono i MSNA nelle attività finanziabili e in ogni caso senza alcun onere di spesa a carico dell'Ente Locale.

Art. 12

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente Locale e, in via straordinaria dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente Locale ha la facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa, dopo la contestazione da parte dell'Ente Locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze, nei seguenti casi:

- ✓ Deficienza ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità educativo - assistenziale del servizio medesimo;
- ✓ Mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 13

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata fino al _____ a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. Nel caso di rescissione della presente convenzione o nel caso i cui la retta prevista per il servizio di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati non venga più erogata da Enti terzi (Stato, Regione) l'Ente Contraente dovrà curare la dimissione degli ospiti e assumere ogni onere anche finanziario fino alla dimissione senza alcun onere di spesa a carico dell'Ente Locale.

L'Ente Contraente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- ✓ L'autorizzazione a funzionamento rilasciata con provvedimento Assessoriale;
- ✓ L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e contratto di lavoro o convenzione;

Art. 14

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente Contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente Contraente le spese occorrenti per i valori bollati.

Art. 15

L'Ente Contraente ha l'obbligo di osservare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed è responsabile della corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Resta a carico dell'Ente Contraente la predisposizione e la comunicazione di tutti gli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quali il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto del servizio, completo della valutazione di tutti i rischi fisici, chimici, biologici, MMC, stress lavoro-correlato, VDT, ecc., eventualmente presenti, nonché il protocollo intero anti-contagio contenente tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che la comunità intende mettere in atto nella sede oggetto del servizio.

Al tal fine l'A.C. prende atto che la comunità sopra evidenziata ha già trasmesso al Comune di Ribera la seguente documentazione e che la stessa si trova depositata presso l'Ufficio Politiche Sociali:

- a) Documento di valutazione dei rischi, come sopra meglio definito, firmato dal Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente (ove nominato);
- b) Protocollo Interno Anti-Contagio contenente la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 (se già non contenuta all'interno del suddetto DVR) e l'indicazione delle misure anti-contagio atte a contrastare la diffusione del virus;
- c) Nominativo del Datore di Lavoro;
- d) Nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione con la relativa lettera d'incarico e relativo attestato di avvenuta formazione;
- e) Nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico (ove nominato);
- f) Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e relativo attestato di avvenuta formazione;
- g) Nominativi degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza, e relativi attestati di avvenuta formazione;
- h) Attestati di avvenuta formazione (Generale e Specifica) dei lavoratori impiegati nella Comunità oggetto del servizio.

Art. 16

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile

Art. 17

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Sciacca.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e sottoscrivono come espresso:

L'Ente Contraente
Soc. Coop. Prospettive Future
(_____)

L'Ente Locale
Il Dirigente ad Interim del I Settore
(_____)